



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZANICHELLI | VITTORIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SARACINI | ENRICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | UZZO | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 72/2017
depositato il 27/01/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07020160026929109000 TRIB.ERARIALI 21
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE MODENA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] IN LIQUIDAZIONE

[REDACTED] CESARIO SUL PANARO MO

difeso da:

GUALANDRI DOTT.SA ALESSANDRA
VIA GIACOMO PUCCINI 63 41121 MODENA MO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 72/2017

UDIENZA DEL

20/09/2017 ore 09:1

N°

656

PRONUNCIATA IL:

20/09/20

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/09/2017
Il Segretario
[Signature]



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società [REDACTED] s.r.l. ha proposto ricorso contestando parzialmente cartella di pagamento con la quale, tra l'altro, sono state richiesti € 75.094,95 per sanzioni pecuniarie IVA e sanzioni pecuniarie modello 770/2015 per l'anno 2014. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso attiene all'applicazione della sanzione del 30% in relazione all'omesso versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e relative addizionali per l'anno 2014.

Secondo la tesi della ricorrente la sanzione non sarebbe dovuta o comunque sarebbe dovuta nella misura ridotta del 10% in quanto, allorquando l'ufficio aveva comunicato le irregolarità riscontrate e le conseguenti sanzioni nonché la possibilità di pagare queste ultime nella misura ridotta entro 30 giorni, la [REDACTED] si trovava in concordato preventivo e quindi era nell'impossibilità giuridica di provvedere al pagamento di crediti maturati prima dell'apertura della procedura.

Il motivo non è fondato. E' ben vero che il pagamento di crediti pregressi non può essere effettuato in corso di procedura di concordato se non in casi specificatamente previsti (es. art. 182 quinquies, c. 5, l.fall.) e quindi non può essere sanzionato il debitore se non paga un debito anche tributario in pendenza di procedura. La fattispecie è tuttavia diversa nel senso che la sanzione non viene applicata in quanto non si è corrisposta la somma dovuta entro un termine scadente dopo l'apertura del concordato e quindi non viene sanzionato il ritardo nel pagamento maturato dopo il deposito della domanda allorquando sussiste un vincolo giuridico che condiziona la disponibilità delle risorse del debitore. Nel caso in esame, infatti, il termine per il pagamento delle somme dovute era già scaduto alla data di presentazione della domanda ed in seguito a tale scadenza è maturata la sanzione del 30% limitabile al 10% in caso di pagamento immediato. In virtù di tale meccanismo, dunque il pagamento nella misura del 30% non è una sanzione aggiuntiva per l'omesso pagamento nei termini con la sanzione del 10% ma è la sanzione normale che è solo riducibile in caso di immediata soluzione.

Premesso il principio secondo cui *"In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito, l'avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all'elemento soggettivo della violazione ed all'impossibilità per il curatore di effettuare il pagamento a favore di singoli creditori in lesione della "par condicio creditorum", trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando l'imprenditore era ancora "in bonis", e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso"* (Cass. Sez. 5, n. 21078 del 13/10/2011), ne consegue che la sanzione è applicabile in quanto maturata prima dell'inizio della procedura e quindi quando non vigeva alcun divieto ed è applicabile nella misura normale in quanto l'impossibilità giuridica di pagare in corso di procedura non viene sanzionata con un incremento del debito ma semmai non consente una sua diminuzione che è situazione affatto diversa.

Per quanto attiene all'ulteriore censura la ricorrente evidenzia di aver chiuso la dichiarazione IVA per l'anno 2014 evidenziando un credito di € 99.410,00; ciononostante l'Ufficio aveva calcolato le



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA – SEZIONE SECONDA

sanzioni sull'intero ammontare dell'IVA non versata di € 103.742, senza effettuare la compensazione e calcolare la sanzione sulla differenza.

La censura non è fondata in quanto la sanzione consegue automaticamente al mancato pagamento dell'IVA dovuta in relazione a tre dichiarazioni periodiche e a nulla rileva che sia in seguito maturato un credito.

Il ricorso deve dunque essere rigettato ma le spese debbono essere compensate in considerazione della non uniforme giurisprudenza in relazione alla prima questione.

P.Q.M.

la Commissione rigetta il ricorso e compensa le spese.

Modena, 20 settembre 2017

Il Presidente rel. est.

Vittorio Zanichelli



IL CASO.it